



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7903 DEL 18/11/2022

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	ART.2 Tipologie di collaborazione.....	3
	ART.3 Modalità di richiesta di collaborazione da parte dei servizi dell'Università.....	3
	ART.4 Delibera dell'impegno di spesa.....	3
	ART.5 Emanazione del bando di concorso	3
	ART.6 Requisiti di partecipazione	3
	ART.7 Formulazione delle graduatorie	4
	ART.8 Pubblicazione delle graduatorie.....	4
	ART.9 Conferimento degli incarichi.....	4
	ART.10 Modalità di svolgimento delle collaborazioni	4
	ART.11 Sospensione, interruzione e revoca dell'incarico	5
	ART.12 Corrispettivo.....	5
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	5
	ART.13 Disposizioni finali	5

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Tipologie di collaborazione

1. Gli studenti dei Corsi di Laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele possono collaborare al funzionamento dell'Università ed in particolare per attività da svolgersi presso i seguenti servizi:

- a) Promozione e Orientamento;
- b) Sistemi Informativi;
- c) Biblioteca;
- d) Marketing e Comunicazione;
- e) altri servizi che ne facciano richiesta.

2. La collaborazione degli studenti potrà essere connessa ai Servizi di cui sopra con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

ART.3 Modalità di richiesta di collaborazione da parte dei servizi dell'Università

1. I Servizi dell'Università che intendano avvalersi delle collaborazioni di cui all'articolo 2, dovranno presentare, al più tardi, entro il mese di maggio, alla Direzione Amministrativa e Finanza una domanda nella quale dovranno essere indicati:

- il numero di ore/studente complessivamente richieste per l'anno accademico successivo, in numero uguale o multiplo di 100;
- le eventuali capacità e disponibilità richieste agli studenti candidati alla collaborazione.

ART.4 Delibera dell'impegno di spesa

1. Il Consiglio di Amministrazione o organo delegato delibera entro il mese di giugno, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, l'importo orario del corrispettivo economico della collaborazione degli studenti, nonché lo stanziamento complessivo da destinare ai Servizi richiedenti.

ART.5 Emanazione del bando di concorso

1. L'Università provvede ad emanare e rendere pubblico entro il mese di luglio il bando per la presentazione delle domande di collaborazione da parte degli studenti.

2. Nel bando dovranno essere specificate il numero di collaborazioni previste, ciascuna costituita, al massimo da 200 ore.

ART.6 Requisiti di partecipazione

1. Potranno partecipare alla selezione gli studenti indicati nel bando di concorso ed in possesso dei requisiti di merito e di condizione economica familiare specificati nel bando stesso. Saranno comunque esclusi coloro che si trovano in una condizione di fuori corso.

2. Saranno altresì esclusi dalla possibilità di partecipare alla selezione gli studenti che, per le eventuali attività svolte nel corso dei precedenti anni, abbiano riportato un giudizio negativo.

ART.7 Formulazione delle graduatorie

1. La formulazione della graduatoria avverrà in due fasi:

I fase – Graduatoria provvisoria;

II fase – Graduatoria definitiva.

2. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno stilate tenendo conto del merito, della condizione economica familiare dello studente, nonché dei requisiti richiesti per la collaborazione.

3. A parità di curriculum formativo prevarrà il candidato con una condizione economica familiare maggiormente disagiata. In caso di ulteriore parità sia del merito che della condizione economica, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

I fase – Graduatoria provvisoria:

4. La valutazione delle istanze degli studenti, l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando per partecipare alla procedura di selezione nonché la formulazione delle graduatorie provvisorie sarà effettuata a cura dell'Amministrazione dell'Università.

5. La graduatoria sarà stilata, secondo le modalità indicate nel bando, in base ai requisiti di merito degli studenti (ovvero crediti e/o media degli esami conseguiti entro la data stabilita dal bando di concorso). In caso di parità di posizione in graduatoria prevarrà il candidato con una condizione economica familiare maggiormente disagiata. In caso di ulteriore parità sia del merito che della condizione economica, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

6. Tale graduatoria viene prodotta solo per indicare l'idoneità dei candidati e l'ordine della loro chiamata al colloquio attitudinale con il responsabile del servizio.

II fase – Graduatoria definitiva:

7. Seguirà un colloquio attitudinale dei candidati già inseriti nella graduatoria provvisoria con i responsabili dei servizi.

8. I responsabili dei servizi comunicheranno, in forma scritta, all'Amministrazione i nominativi dei candidati prescelti sulla base di un giudizio sul candidato, allegato alla comunicazione.

9. L'amministrazione procederà quindi alla stesura della graduatoria definitiva.

ART.8 Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate, a cura dell'Amministrazione, entro il mese di ottobre, sull'albo online di Ateneo e con affissione delle stesse sulle bacheche dell'Università.

ART.9 Conferimento degli incarichi

1. Il rapporto di collaborazione si costituisce con la sottoscrizione di un atto di impegno contenente:

- l'oggetto e la durata della collaborazione;
- il numero massimo delle ore di collaborazione e l'importo del corrispettivo;
- le modalità di pagamento del corrispettivo.

ART.10 Modalità di svolgimento delle collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'articolo 2 potranno svolgersi all'interno dei locali dell'Università o all'esterno (ad esempio presso scuole o fiere).

2. Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili dei Servizi richiedenti, cui spetta peraltro la valutazione dell'attività svolta da ciascun percettore di compensi e sull'efficacia dei servizi prestati.

3. Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Università e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.

ART.11 Sospensione, interruzione e revoca dell'incarico

1. L'Amministrazione Universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività nei casi di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione. In caso di interruzione della prestazione, prima del completamento, verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'attività effettivamente svolta.

ART.12 Corrispettivo

1. Per ogni collaborazione il pagamento avverrà, a cura dell'Amministrazione, in un'unica soluzione, al termine della prestazione, subordinatamente al ricevimento di una attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio della collaborazione.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.13 Disposizioni finali

1. Il Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università, approvato con Decreto Rettorale n. 4171 del 09 luglio 2014.
3. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.